

PARERE 1 MARZO 2012
69/2012/I/EEL

PARERE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IN MERITO ALLO SCHEMA DI DECRETO DI INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ DI RIMBORSO DEI COSTI NON RECUPERABILI (C.D. STRANDED COST), A FAVORE DELLA SOCIETÀ IREN S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1 marzo 2011

VISTI:

- la direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni nella legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: decreto-legge n. 25/2003);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 marzo 2005 (di seguito: decreto 10 marzo 2005);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2000, n. 238/00 (di seguito: deliberazione n. 238/00);
- lo schema di decreto di individuazione delle modalità di rimborso dei costi non recuperabili (c.d. stranded cost) a favore della società IREN S.p.A., inviato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 13 giugno 2011, prot. Autorità 16667 del 20 giugno 2011 (di seguito: schema di decreto 13 giugno 2011);
- la deliberazione 15 settembre 2011, PAS 17/11 (di seguito: deliberazione PAS 17/11);
- il nuovo schema di decreto di individuazione delle modalità di rimborso dei costi non recuperabili (c.d. stranded cost) a favore della società IREN S.p.A., inviato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 15 febbraio 2012, prot. Autorità 3078 del 15 febbraio 2012 (di seguito: schema di decreto 15 febbraio 2012).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto-legge n. 25/2003 individua gli oneri generali del sistema elettrico a decorrere dal 1 gennaio 2004 e prevede che il Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Autorità, con uno o più decreti, determina le partite economiche relative agli oneri, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto ministeriale 26 gennaio 2000 e sue successive modificazioni, maturati fino al 31 dicembre 2003 e impartisce le disposizioni necessarie ai fini del rimborso di tali partite economiche e della copertura del relativo fabbisogno;
- il decreto 10 marzo 2005 disciplina la determinazione delle partite economiche, relative agli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 26 gennaio 2000, relativi ai costi di generazione non recuperabili, per gli impianti che, alla data del 19 febbraio 1997, non appartenevano all'Enel S.p.A.;
- la deliberazione n. 238/00 ha definito la copertura dell'importo, destinato al rimborso dei costi non recuperabili nel settore elettrico, mediante la componente tariffaria A6, che alimenta il "Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l'attività di produzione di energia elettrica nella transizione" (di seguito: Conto oneri stranded cost);
- lo schema di decreto 13 giugno 2011 disciplinava le disposizioni ai fini del rimborso, entro il 31 dicembre 2011, delle partite economiche relative agli oneri non recuperabili del settore dell'energia elettrica, individuati con il decreto 10 marzo 2005 per la società AEM Torino SpA, oggi IREN Energia SpA e prevedeva che i medesimi oneri fossero coperti utilizzando la disponibilità del Conto oneri stranded cost;
- nella comunicazione con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha inviato all'Autorità lo schema di decreto 15 febbraio 2012, è rappresentato che:
 - per una serie di circostanze, nonostante il parere favorevole dell'Autorità, espresso con la deliberazione PAS 17/11, non è stato possibile adottare il provvedimento entro la suddetta data del 31 dicembre 2011, prevista dall'articolo 2 dello schema di decreto 13 giugno 2011;
 - a seguito di ciò, il Ministero dello Sviluppo Economico ha richiesto un nuovo parere sullo schema di decreto 15 febbraio 2012, identico a quello precedente, salvo che per la modifica della sopracitata data, posticipata al 31 luglio 2012;

RITENUTO CHE:

- sia opportuno esprimere parere favorevole in relazione allo schema di decreto 15 febbraio 2012, come già espresso con la deliberazione PAS 17/11 relativamente allo schema di decreto 13 giugno 2011

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole, in relazione allo schema di decreto 15 febbraio 2012;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, decorsi 20 giorni dalla trasmissione di cui al punto 2 ovvero a seguito dell'emanazione del relativo decreto, qualora abbia luogo entro i predetti 20 giorni.

1 marzo 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni